

Medicina 4.0 è l'integrazione di ICT (Information and Communication Technology), elettronica e tecnologia delle microstrutture per nuove forme di terapia personalizzata e la telemedicina terapeutica.

È possibile portare in iperammortamento anche le apparecchiature e i software utilizzati nella cosiddetta Sanità 4.0. Lo chiarisce la circolare n. 48160 dell'1 marzo 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico a firma Marco Calabrò e Stefano Firpo, che spiega che le apparecchiature, i robot, i sistemi automatizzati da laboratorio e i software per la gestione della c.d. "cartella clinica elettronica" sono "astrattamente riconducibili al concetto di "Sanità 4.0" e pertanto agevolabili secondo le (nuove) regole dell'iperammortamento

Resta inteso che, trattandosi di beni materiali appartenenti al primo gruppo, occorrerà comunque dimostrare il rispetto dei seguenti 5 requisiti

- *controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)*
- *interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program*
- *integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo*
- *interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive*
- *rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro e di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle “assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici”:*
- *sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto*
- *monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).*

Il credito d'imposta vale per investimenti in beni strumentali nuovi

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle regole fiscali di determinazione del reddito adottate. Per gli investimenti in beni ordinari non 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni

- Per investimenti fino a € 300.000: in luogo della perizia tecnica (o dell'attestato di conformità) può essere adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.*
- Per investimenti oltre i €300.000: le imprese sono tenute a produrre una PERIZIA TECNICA, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.*

	COSTO, PER LA QUOTA DI INVESTIMENTI FINO A 2,5 MILIONI DI EURO;	DEL COSTO, PER LA QUOTA DI INVESTIMENTI SUPERIORI A 2,5 MILIONI E FINO A 10 MILIONI DI EURO;	COSTO, PER LA QUOTA DI INVESTIMENTI SUPERIORI A 10 MILIONI E FINO A 20 MILIONI.
<i>Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del-</i>	50%	30%	10%
<i>Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del-</i>	40%	20%	10%
<i>Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al-</i>	40%	20%	

PERIODO AGEVOLATO

2021

2022

30-06-2023



L'investimento effettuato è sempre detraibile

L'investimento è detraibile se l'ordine è stato fatto ed accettato dal fornitore entro e non oltre il 31/12/2022, ed è stato pagato un acconto di almeno il 20%.

Interconnessione (per iperammortamento)

